



Berna, 25 ottobre 2021

N. 071-16.1 ID

Circolare

R-30

Entrata in vigore dell'Accordo di partenariato economico AELS–Indonesia in data 1° novembre 2021

La correzione del 22.4.2022 riguarda la clausola 4.4

1 Aliquote preferenziali all'importazione

Le aliquote preferenziali nell'ambito dell'Accordo di partenariato economico globale (*Comprehensive Economic Partner Agreement*, CEPA) saranno adeguate nella tariffa doganale elettronica [Tares](#) al momento dell'entrata in vigore dell'accordo. A partire dallo stesso momento, all'Indonesia non saranno più concesse le preferenze doganali secondo il sistema di preferenze generalizzate per Paesi in sviluppo.

2 Disposizioni in materia d'origine

2.1 Principio

2.1.1 Applicazione territoriale

- Stati dell'AELS
- Indonesia

2.1.2 Campo d'applicazione

L'accordo è applicabile ai prodotti dei capitoli 1–97 della tariffa doganale.

2.2 Regole d'origine

2.2.1 Regole d'origine e della lista

Le regole d'origine sono contenute nell'[allegato I](#), le regole della lista nell'[appendice 1](#) dell'allegato I dell'accordo.

2.2.2 Tolleranze

Per le regole della lista che richiedono un cambiamento di voce o di capitolo è prevista una tolleranza generale del 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto per i materiali non originari. Ciò vale anche nei casi in cui una regola della lista prevede il criterio «wholly obtained». Sono esclusi da questa tolleranza i prodotti per i quali l'origine preferenziale viene rivendicata ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato I (art. 4 dell'[allegato I](#) CEPA).

2.2.3 Cumulo dell'origine

L'accordo prevede il cumulo dei prodotti originari tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia. Non è per contro ammesso il cumulo con merci di altri partner di libero scambio (art. 6 dell'[allegato I](#) CEPA).

2.2.4 Drawback

Non è previsto alcun divieto di drawback.

2.2.5 Regola di non modificazione (*non-alteration*; trasporto diretto)

L'accordo prevede la regola di non modificazione, nel senso che i prodotti devono essere gli stessi che sono stati esportati dalla parte contraente. Durante il trasporto tali merci non devono subire alcuna lavorazione o trasformazione non ammessa e devono rimanere permanentemente sotto controllo doganale. Il trasbordo e/o il frazionamento di invii (*splitting-up*) in Paesi terzi è ammesso (art. 11 dell'[allegato I](#) CEPA; vedi punto 4.3).

2.2.6 Separazione contabile

L'accordo prevede la possibilità della separazione contabile dei materiali (art. 9 dell'[allegato I](#) CEPA).

2.3 Prova dell'origine ed esportatori autorizzati

2.3.1 Prova dell'origine

Come prova dell'origine vale esclusivamente la dichiarazione d'origine ai sensi dell'articolo 12 dell'[allegato I](#) CEPA. Essa può essere allestita dall'esportatore, indipendentemente dal valore della merce. La dichiarazione d'origine deve essere allestita esclusivamente in inglese ([appendice 2](#) dell'allegato I CEPA).

2.3.2 Esportatori autorizzati

Gli esportatori autorizzati sono dispensati dall'apposizione della firma a mano (art. 14 dell'[allegato I](#) CEPA).

Le autorizzazioni esistenti sono valide anche nell'ambito di questo accordo.

2.3.3 Rinuncia alla prova dell'origine; valori limite

Per quanto concerne la rinuncia alla prova, le regole d'origine rimandano alle rispettive basi legali nazionali. Per le importazioni in Svizzera da privati a privati di merci originarie con un valore complessivo non superiore a 1000 franchi è possibile l'imposizione all'aliquota preferenziale senza prova dell'origine, sempre che siano adempiute le condizioni di cui all'[articolo 80a](#) dell'ordinanza del 1° novembre 2006¹ sulle dogane (art. 16 dell'[allegato I](#) CEPA). Per quanto concerne gli invii a privati in Indonesia vanno consultate le autorità indonesiane.

2.3.3 Procedura di controllo a posteriori

Il termine di tre mesi (prorogabile di ulteriori tre mesi) per rispondere alle domande di controllo a posteriori è breve. Pertanto gli esportatori devono prepararsi al fatto che i termini per la presentazione dei giustificativi sono brevi.

3 Preferenze doganali per merci in base allo scopo d'impiego

Se la concessione di preferenze doganali è vincolata ad un determinato scopo d'impiego della merce², si applicano le disposizioni degli [articoli 50–54](#) OD. In particolare, precedentemente alla prima dichiarazione doganale (prima importazione) occorre depositare un impegno d'impiego scritto presso l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Per ulteriori domande contattare Tariffa doganale e misure economiche (tel. 058 462 65 73).

¹ OD; [RS 631.01](#)

² Vedi [Osservazioni della tariffa doganale – Tares](#) > [Agevolazioni doganali](#).

4 Ulteriori condizioni per l'importazione preferenziale di olio di palma e olio di palmisti³

Chi intende importare dall'Indonesia olio di palma e sue frazioni della voce di tariffa 1511 (olio di palma) oppure olio di palmisti e sue frazioni della voce di tariffa 1513 (olio di palmisti) a una delle aliquote di dazio (aliquota di dazio preferenziale) fissate nell'allegato 2 dell'ordinanza sul libero scambio ² deve presentare, oltre a una prova dell'origine valida (vedi punto 2.3), anche una prova di sostenibilità⁴. Tale prova può essere fornita da chi è in possesso di:

- a) un certificato di sostenibilità valido (vedi punto 4.1); e
- b) un'autorizzazione preferenziale (vedi punto 4.2).

Eventualmente possono esservi delle prescrizioni in merito alla dimensione del contenitore (vedi punto 4.3). Ciò concerne le merci vincolate a un contingente doganale preferenziale⁵ (vedi punto 4.4).

Dall'entrata in vigore dell'accordo, la tariffa doganale elettronica [Tares](#) contiene, alle relative voci di tariffa, ulteriori informazioni concernenti le condizioni per l'importazione preferenziale di olio di palma.

4.1 Certificato di sostenibilità: sistemi di certificazione ammessi

I certificati di sostenibilità devono essere stati rilasciati sulla base di uno dei seguenti sistemi di certificazione:

- a) certificazione secondo la **Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sistema di catene di approvvigionamento Identity Preserved (IP)**, in base agli *RSPO Principles and Criteria* del 2013 o del 2018⁶ e ai *Supply Chain Certification Systems* del 2017 o del 2020⁷;
- b) certificazione secondo la **RSPO, modello di catena di approvvigionamento Segregated (SG)**, in base agli *RSPO Principles and Criteria* del 2013 o del 2018⁸ e ai *Supply Chain Certification Systems* del 2017 o del 2020⁹;
- c) certificazione secondo l'**International Sustainability and Carbon Certification PLUS (ISCC PLUS), modello di catena di approvvigionamento Segregated**, in base all'*ISCC PLUS System Document* del 2019¹⁰, versione 3.2, e all'*ISCC EU 203 Traceability and Chain of Custody Document* del 2019¹¹, versione 3.1;
- d) certificazione secondo il **Palm Oil Innovation Group (POIG) in combinazione con la RSPO IP o la RSPO SG**, in base ai *Palm Oil Innovation Group Verification Indicators* del 2019¹².

³ Ordinanza sull'importazione dall'Indonesia all'aliquota preferenziale di olio di palma prodotto in maniera sostenibile ([RS 632.324.27](#)); ordinanza del 27 giugno 1995 sul libero scambio 2 ([RS 632.319](#)).

⁴ Le linee tariffali per le quali per l'importazione preferenziale viene richiesta una prova di sostenibilità sono adeguatamente indicate nell'allegato 7 dell'ordinanza sul libero scambio 2.

⁵ Vedi [Osservazioni della tariffa doganale – Tares](#) > [Agevolazioni doganali](#).

⁶ Consultabile sotto [www.rspo.org](#)> > P&C 2018 > Updates.

⁷ Consultabile sotto [www.rspo.org](#)> > Certification > RSPO Supply Chain.

⁸ Consultabile sotto [www.rspo.org](#)> > P&C 2018 > Updates.

⁹ Consultabile sotto [www.rspo.org](#)> > Certification > RSPO Supply Chain.

¹⁰ Consultabile sotto [www.iscc-system.org](#) > Process > ISCC Documents > ISCC System Documents > ISCC PLUS.

¹¹ Consultabile sotto [www.iscc-system.org](#)> > Process > ISCC Documents > ISCC System Documents > ISCC EU (RED I) > ISCC EU 203 – Traceability and Chain of Custody.

¹² Consultabile sotto [www.poig.org](#)> > The POIG Charter > POIG Verification Indicators.

4.2 Autorizzazione preferenziale

La domanda di trattamento preferenziale deve essere inoltrata alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO)¹³ **precedentemente alla prima importazione**. Deve contenere il certificato di sostenibilità rilasciato a nome del richiedente nonché le seguenti informazioni:

- a) informazioni relative al richiedente, in particolare nome e indirizzo di recapito in Svizzera;
- b) informazioni relative al certificato di sostenibilità, in particolare numero e data di scadenza.

Se la SECO approva la domanda, assegna al richiedente un numero di autorizzazione. Essa può vincolare l'autorizzazione a delle condizioni. L'autorizzazione preferenziale vale per tutte le importazioni di olio di palma e olio di palmisti per le quali è stato rilasciato il certificato.

4.3 Dimensioni del contenitore per importazioni nell'ambito di contingenti doganali

Per l'importazione preferenziale di olio di palma e di olio di palmisti nell'ambito di contingenti doganali ([allegato V \(c\)–\(g\) CEPA](#)) di diverse sottovoci delle voci di tariffa 1511 e 1513 deve inoltre essere rispettata la seguente condizione:

- l'olio di palma e l'olio di palmisti devono essere trasportati, lungo l'intero tragitto, in contenitori con una capacità massima di **22 tonnellate** ([allegato V \(i\) CEPA](#)) e non possono essere travasati o ripartiti in altri contenitori.

Per l'importazione preferenziale di olio di palma nell'ambito di contingenti doganali per l'alimentazione umana ([allegato V \(h\) CEPA](#)) delle voci di tariffa ex1511.1090, ex1511.9019, ex1511.9098 ed ex1511.9099 deve inoltre essere rispettata la seguente condizione:

- l'olio di palma deve essere trasportato in contenitori con una capacità massima di **2 litri**.

4.4 Contingenti doganali preferenziali

La gestione e la ripartizione dei contingenti doganali secondo l'[allegato V \(i\)](#) e l'[allegato V \(h\)](#) CEPA avviene mediante la voce di tariffa ed il relativo numero convenzionale di statistica (elemento di gestione). A partire dall'entrata in vigore dell'accordo il 1° novembre 2021, i contingenti doganali sono liberati al fine di essere utilizzati.

Rispetto ai precedenti accordi di libero scambio della Svizzera, per la prima volta sono accordate concessioni graduali (cosiddetti contingenti consecutivi) per la stessa merce. Ne sono interessati i contingenti B1, B2, C1 e C2. Per la distinzione sono a disposizione elementi di gestione separati:

N. contingente	Voce di tariffa/elemento di gestione ¹⁴	Aliquota normale <u>meno</u>	Designazione del contingente
B1	1511.9018 / 913	CHF 65.80	Stearina di palma in contenitori con una capacità massima di 22 tonnellate
B2	1511.9018 / 914	CHF 32.90	Stearina di palma in contenitori con una capacità massima di 22 tonnellate
C1	1513.2190 / 913	CHF 51.30	Olio di palmisti o di babassù e loro frazioni, in contenitori con una capacità massima di 22 tonnellate
	1513.2918 / 913	CHF 65.80*	
	1513.2919 / 913	CHF 70.40*	
	1513.2998 / 913	CHF 61.00*	
	1513.2999 / 913	CHF 65.60*	

¹³ Vedi [Autorizzazione per l'importazione di olio di palma all'aliquota preferenziale](#)

¹⁴ I dati di base saranno adeguati il 1° novembre 2021.

C2	1513.2190 / 914	CHF 25.60	Olio di palmisti o di babassù e loro frazioni, in contenitori con una capacità massima di 22 tonnellate
	1513.2918 / 914	CHF 32.90*	
	1513.2919 / 914	CHF 35.20*	
	1513.2998 / 914	CHF 30.50*	
	1513.2999 / 914	CHF 32.80*	

* I tassi in Tares, e-dec e l'Ordinanza sul libero scambio 2 erano/sono corretti.

Dopo l'esaurimento del primo contingente doganale (B1 rispettivamente C1) può essere utilizzato solo il secondo contingente doganale (B2 rispettivamente C2).

Attenzione: la liberazione delle due attribuzioni B1 e B2 rispettivamente C1 e C2 avviene in parallelo. Una dichiarazione effettuata nel secondo contingente non viene contestata dal sistema anche se nel primo contingente è ancora a disposizione una quantità sufficiente. Spetta alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, attraverso la scelta del rispettivo elemento di gestione, di utilizzare il contingente doganale desiderato.

La situazione dei contingenti doganali è pubblicata in Internet e viene aggiornata ogni ora ([Situazione dei contingenti](#)).

4.5 Dichiarazione doganale di olio di palma e di olio di palmisti

Chi intende importare olio di palma oppure olio di palmisti dall'Indonesia all'aliquota di dazio preferenziale deve indicare, oltre alla dichiarazione d'origine (vedi punto 2.3), anche il numero di autorizzazione (vedi punto 4.2 nel formato definito dalla SECO.¹⁵ Con la dichiarazione doganale, l'importatore conferma che l'olio di palma e l'olio di palmisti importati sono certificati lungo tutta la catena di fornitura in base a uno dei sistemi di certificazione di cui al punto 4.1. Ciò può essere comprovato con i seguenti documenti:

- a) documenti di scorta (accompagnamento) che permettono di identificare la merce e che contengono le seguenti indicazioni:
 - I. denominazione del sistema di certificazione e del modello di catena di approvvigionamento;
 - II. nome della ditta e, se previsto dal sistema di certificazione, numero di membro del produttore e dei fornitori intermedi;
 - III. numero del certificato del produttore e dei certificati dei fornitori intermedi;
 - IV. tipo di merce, voce di tariffa, quantità e valore della merce; e
- b) un estratto del sistema che indica la tracciabilità della merce (sistema di tracciamento), se previsto dal sistema di certificazione.

I summenzionati documenti devono essere conservati per almeno cinque anni (art. 96 lett. d OD) e devono poter essere esibiti in occasione di un controllo. Se dal controllo risulta che il singolo invio non era adeguatamente certificato, la differenza di dazio può essere riscossa a posteriori sulla base dell'articolo 12 della legge del 22 marzo 1974¹⁶ sul diritto penale amministrativo. Inoltre, l'importatore può essere perseguito, a seconda dell'infrazione, conformemente all'articolo 117 segg. della legge del 18 marzo 2005¹⁷ sulle dogane (LD).

5 Soppressione dei dazi all'importazione in Indonesia

Per la maggior parte dei prodotti dei capitoli 25–97 la soppressione dei dazi avviene in modo asimmetrico. Gli Stati dell'AELS sopprimono i loro dazi con l'entrata in vigore dell'Accordo, mentre in Indonesia la riduzione dei dazi/esenzione dai dazi avviene in maniera graduale ([allegato II](#) CEPA).

¹⁵ Le linee tariffali per le quali per l'importazione preferenziale viene richiesta una prova di sostenibilità sono adeguatamente indicate nell'allegato 2 dell'ordinanza sul libero scambio 2.

¹⁶ [RS 313.0](#)

¹⁷ [RS 631.0](#)

6 Disposizioni transitorie

Le merci originarie che, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito oppure in custodia temporanea in un deposito doganale o in una zona franca possono tuttavia beneficiare dell'imposizione all'aliquota preferenziale nel quadro dell'accordo. In questo caso, fino al 28 febbraio 2022 sussiste la possibilità di presentare una dichiarazione d'origine allestita nel Paese d'esportazione dopo l'entrata in vigore dell'Accordo nonché documenti che comprovano il trasporto diretto.

7 Imposizione provvisoria all'importazione

7.1 Prova dell'origine mancante

Se al momento della dichiarazione doganale manca una prova dell'origine valida, per le merci contemplate dall'Accordo la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può richiedere l'imposizione provvisoria all'importazione. Secondo la vigente prassi amministrativa, la prova dell'origine deve essere presentata entro due mesi (termine di validità dell'imposizione provvisoria; inoltre, prima della scadenza del termine, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può presentare una domanda di proroga scritta e motivata).

Se l'imposizione provvisoria non è stata richiesta, la dichiarazione doganale all'aliquota preferenziale può essere effettuata a posteriori solo se sono adempiute integralmente le condizioni ai sensi dell'[articolo 34](#) LD. Ciò significa, fra l'altro, che la prova dell'origine (anche rilasciata a posteriori) doveva esistere già al momento della dichiarazione doganale originaria e che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ha presentato per tempo (entro 30 giorni dopo che la merce ha lasciato la custodia doganale) la richiesta all'ufficio doganale competente.

7.2 Olio di palma e olio di palmisti: la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non conosce il numero dell'autorizzazione preferenziale

L'autorizzazione preferenziale deve essere rilasciata dalla SECO prima dell'imposizione all'importazione. Gli invii possono comunque essere imposti provvisoriamente all'aliquota di dazio normale se al momento dell'imposizione il numero dell'autorizzazione preferenziale non è conosciuto dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. Le autorizzazioni preferenziali rilasciate dopo l'imposizione all'importazione provvisoria non possono essere prese in considerazione ai fini di una concessione a posteriori della preferenza.

8 Documentazione

L'accordo integrale tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia è disponibile sul [sito Internet dell'AELS](#) in inglese.

Dall'entrata in vigore dell'accordo i documenti usuali sono disponibili nel [R-30 «Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci»](#).

L'ulteriore documentazione sarà adeguata a tempo debito.